



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

21 FEB 2019

2879

Dott. Antonio Magi
Presidente OMCeO ROMA

Oggetto: ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972 –
Medicina estetica – esenzione IVA.

In ordine alla nota del 12.2.19 di codesto Ordine inerente alla fattispecie indicata in
oggetto si rileva quanto segue.

La sussistenza del contenzioso tributario in ordine alla esenzione Iva applicata alle
prestazioni mediche di chirurgia estetica è alla attenzione di questa Federazione. Sono
oramai numerosi i casi di contenzioso segnalati nei quali prestazioni mediche di
chirurgia estetica sono qualificate come prestazioni di natura cosmetica, imponibili ai fini
Iva.

Come affermato dal competente Ordine scrivente la questione è stata esaminata dalla
Corte di giustizia Europea, che nella sentenza 21 marzo 2013, C-91/12, Skatteverket vs
PFC Clinic AB, ha ritenuto che la chirurgia estetica possa beneficiare dell'esenzione Iva,
se ha scopo terapeutico e non meramente cosmetico. I giudici della Corte hanno
chiarito che "detta esenzione è infatti diretta ad applicarsi alle prestazioni che hanno lo
scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare,
mantenere o ristabilire la salute delle persone".

Orbene, questa Federazione non può non rilevare che un medico, nell'esercizio della
sua professione, effettui esclusivamente "atti medici" e come tali essi debbano ritenersi
esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972. L'atto
medico, infatti, non è determinato dalle richieste del paziente, ma dal fatto stesso che il
medico, nell'esercizio della sua professione, si prefigga lo scopo di curare il paziente,
anche se vi siano finalità estetiche; la prestazione di medicina estetica deve pertanto
essere sempre ricondotta nell'ambito di una valutazione generale della salute e del
benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione. L'intervento chirurgico e il
trattamento di medicina estetica rientrano sempre all'interno di un corretto rapporto di
alleanza terapeutica tra medico e paziente e di un percorso di scelta che fa parte
dell'atto di cura.

Ciò detto, in considerazione della complessità e delicatezza della questione, questa
Federazione valuterà l'opportunità di presentare istanza di interpello presso l'Agenzia
dell'Entrate in ordine ad una corretta risoluzione della fattispecie indicata in oggetto.

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582